



CC. H. Sp.

25

# Verbale

della seduta di Maggio 1914

---



Corporate Heritage  
& Historical Archive

SEDUTA

4 MAGGIO 1914

---

Presiede il Comm. Magaldi. Sono presenti:  
Comm. Secdnik, Comm. Verardo, Prof. Michel, Dott.  
Rabini, Conte Carafa - Assiste il Sig. T. Berton,  
segretario.

---

Si riprende la discussione sugli articoli  
delle disposizioni transitorie.

Il Comm. Verardo rileva che l'art. 3 (con-  
tratto d'impiego) si riferisce agli impiegati  
provenienti da Compagnie di assicurazione e da  
pubbliche Amministrazioni; e non è chiaro se con  
la parola "impiegati" si intenda di considerare  
soltanto il personale maschile o anche quello  
femminile.

La Commissione conviene nel ritenere op-  
portuno che l'art. 3° delle disposizioni tran-  
sitorie non debba estendersi al personale fem-  
minile, giacchè il Consiglio di Amministrazione  
avrà ugualmente modo, a norma dell'art. 10 del  
Regolamento, di regolare equamente la posizione  
delle poche signorine in servizio, provenienti  
da Compagnie di Assicurazione. Ed in relazione  
si delibera di sostituire alla parola "impiegati"  
le parole "personale maschile."

Il Conte Carafa nello stesso articolo osserva che la dizione si adatta ad interpretazione diversa dalla deliberazione presa in argomento dalla Commissione, la quale si è dimostrata concorde nel riconoscere la convenienza che ad ogni grado debba corrispondere una determinata durata di contratto, ciò che non risulta in modo chiaro dall'articolo stesso.

I Commissari Michel e Rabini, associandosi al Conte Carafa, insistono perchè l'articolo sia modificato, precisando quale durata di contratto debba corrispondere ad ogni grado.

Il Presidente ritiene che l'articolo, così come è formulato, chiarisca sufficientemente che alle diverse durate corrispondono i diversi gradi, nel senso che al massimo grado corrisponda la massima durata.

Il Prof. Rabini dopo le dichiarazioni del Presidente ritiene che, non si debba insistere perchè l'articolo venga modificato, solo vorrebbe che venisse chiaramente precisato che, al personale attualmente in servizio spetta in ogni caso il diritto ad un contratto d'impiego della durata minima di cinque anni.

Dopo lunga discussione la Commissione è concorde nello stabilire che il primo contratto d'impiego, per il personale in servizio, non pos-

sa avere durata inferiore al quinquennio e che, in relazione ai gradi, detto contratto possa raggiungere i 10, 15 anni ed al massimo il 65° anno di età dell'impiegato.

L'articolo viene quindi approvato nei seguenti termini:

"Il contratto d'impiego per il personale maschile proveniente da Compagnie di assicurazione o da Pubbliche Amministrazioni avrà la durata iniziale di 5 anni e potrà avere una durata maggiore di 10, di 15 anni ed anche quando ricorrano condizioni speciali, con particolare riguardo al grado, fino al 65° anno di età.

"Il contratto d'impiego non potrà però in nessun caso scendere oltre il 65° anno di età."

Gli articoli 4, 5 e 6 sono approvati senza discussione.

Il Prof. Rubini propone quindi alla Commissione una disposizione transitoria in ordine al 1° capoverso dell'art. 37, riguardante il passaggio dal grado di vice segretario a quello di segretario, per gli impiegati forniti di diploma di Istituti secondari, nel senso che, per il personale attualmente in servizio, si prescindere dal termine di 10 anni.

Il Presidente crede che una disposizione transitoria al riguardo non sia necessaria, giac-

chè si intende che la disposizione dell'art. 37 sarà applicata solo per il personale che sarà assunto in avvenire.

Il Prof. Rabini però, al quale si associa il Prof. Michel, sostiene che, senza una disposizione transitoria in proposito, l'art. 37 come è formulato, si presta ad una interpretazione sfavorevole al personale attualmente in servizio.

La Commissione conviene nell'opportunità di tale disposizione transitoria ed il Presidente si assume l'incarico di prepararne il testo.

Il Conte Carafa riterrebbe opportuna una disposizione transitoria anche in ordine all'articolo 36, nel senso che il primo aumento di stipendio per il personale attualmente in servizio avvenga per tutti indistintamente dopo un triennio.

Egli osserva che detto personale all'atto della sua assunzione presso l'Istituto aveva necessariamente una anzianità di almeno tre anni, presso le private Compagnie, e gli sembrerebbe equo che se ne tenesse conto almeno agli effetti del primo aumento di stipendio.

Il Presidente, al quale si associa il Comm. Verardo, per ragioni diverse, crede di non poter aderire alla proposta del Conte Carafa, il quale non insiste e la seduta è quindi tolta restando convocata la Commissione per il 9 corrente.